



STATUTO ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE "L'Artefice Viola APS"

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

E' istituita, ai sensi del Codice Civile, e del D. Lgs 3 luglio 2017 n.117, l'Associazione denominata "L'Artefice Viola APS", con sede legale in Viareggio –e con durata illimitata.
Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.
L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

L'associazione potrà richiedere, secondo la procedura prevista, l'affiliazione ad ENAC.

Articolo 2 - SCOPO E FINALITA'

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- 1) realizzazione, promozione e diffusione di progetti, attività e iniziative culturali legate all'arte, all'artigianato, alla fotografia e al design;
- 2) attività didattica aperta a tutti, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage;
- 3) organizzazione e realizzazione, anche per conto terzi, di progetti, manifestazioni, eventi, iniziative, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- 4) promozione di scambi culturali con artisti, artigiani, fotografi e designer italiani e stranieri;
- 5) divulgazione della cultura dell'arte, dell'artigianato, della fotografia e del design, approfondendo aspetti tecnici, pratici e di sviluppo, attraverso incontri, seminari, discussioni, pubblicazioni, libri e dispense;
- 6) realizzazione di iniziative editoriali mirate alla diffusione, alla didattica e alla promozione, attraverso l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- 7) collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- 8) disponibilità a collaborare con quanti, soggetti operanti nei diversi settori coinvolti, richiedano di utilizzare le conoscenze rappresentate dall'Associazione;
- 9) promozione dei valori e principi dell'integrità etico-professionale, della correttezza e buona fede dei comportamenti, così il pieno rispetto di leggi e dei regolamenti, e nel rispetto dei principi di onestà, affidabilità, imparzialità, lealtà e trasparenza;
- 10) collaborazione con persone fisiche e giuridiche (pubbliche e private) che si impegnino ad osservare, rispettare e condividere i principi morali ed etici fondativi dell'Associazione, ovvero i suoi scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Articolo 3 – FONDO SOCIALE

Il Fondo Sociale dell'Associazione è costituito:

- dai versamenti iniziali dei soci fondatori;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- dalle quote associative ordinarie e da quelle straordinarie eventualmente deliberate;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze risultanti dai rendiconti annuali;
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici;
- contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, fondazioni private, enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote sociali annue;
- da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.
- da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede, alla

compilazione del rendiconto consuntivo corredandolo della relazione dell'attività svolta.

Il bilancio viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. sei del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Articolo 4 – SOCI

L'associazione è aperta a quanti sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali, uomini e donne in parità di diritti e doveri;

I soci hanno il dovere di contribuire al buon andamento della Associazione partecipando alla vita della stessa e attivandosi con il proprio lavoro volontario alla riuscita delle iniziative culturali.

Sono Soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

La domanda a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'Associazione prevede le seguenti tipologie di soci:

- Soci Fondatori — i soci persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e che hanno espressamente accettato la carica loro conferita come membro del Consiglio Direttivo assumono la qualifica di Soci Fondatori
- Soci Ordinari - persone fisiche, enti del terzo settore o senza scopo di lucro che hanno versato la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, condividendo spirito, ideali e finalità dell'Associazione stessa.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO

La qualifica di socio dà diritto al voto nelle assemblee e alla sua eleggibilità alle cariche istituzionali (se maggiorenne); se minorenni il diritto di voto e di elettorato attivo viene esercitato attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale; a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e a prendere visione dei libri associativi.

I Soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione, di osservare le regole dettate dallo Statuto, dai regolamenti e delibere dell'associazione e a pagare la quota associativa. In particolare sono espressamente e tassativamente vietati tutti quei comportamenti atti a minare l'integrità ed il rispetto dell'associazione e dei suoi affiliati, la sicurezza e l'incolumità di terzi e degli associati, o atti a provocare danni al materiale dell'associazione, qualsiasi azione dalla quale possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, del pubblico, dei soci o comunque di terzi o alla sicurezza della sede.

E' sancita l'intrasmissibilità della quota associativa e la non rivalutabilità della stessa.

Articolo 6 - ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

I Soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie, senza alcun onere di recesso fatta salva una comunicazione scritta;
- per decadenza automatica per morosità quando, il socio non provvede al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio direttivo.
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, fatto salvo il diritto di contraddittorio del socio, pronunciata contro il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi o che commette azioni atte a minare l'integrità ed il rispetto dell'associazione e dei suoi affiliati, la sicurezza e l'incolumità di terzi e degli associati, o atte a provocare danni al materiale dell'associazione o dalle quali possa derivare pregiudizio all'incolumità delle persone, del pubblico, dei soci o comunque di terzi o alla sicurezza della sede. Il Socio espulso non può più chiedere l'iscrizione all'associazione

Non verranno rimborsate quote associative o contributi già versati.

Articolo 7 VOLONTARI - LAVORATORI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 8 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- l'organo di controllo (laddove la nomina sia prevista dai superamenti dei limiti di legge)

Articolo 9 - ASSEMBLEE

L'Assemblea dei soci è sovrana ed è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associazione ed iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota conferita. Nessun Socio potrà essere rappresentato da altri soci.

L'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci, che dovrà essere convocata entro il 30 aprile 2025, avrà per oggetto la conferma delle nomine del Consiglio Direttivo o l'elezione di uno nuovo e diversamente composto Consiglio Direttivo.

Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, e, in via straordinaria, quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà più uno degli associati che ne proporranno anche l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per modificare lo Statuto l'assemblea straordinaria di prima convocazione è valida soltanto se risultano presenti o rappresentati almeno due terzi del totale degli Associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, essa può validamente deliberare purché siano presenti o rappresentati almeno metà del totale degli Associati. La Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno metà del totale degli Associati presenti o rappresentati.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei 3/4 dei voti dei presenti.

La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea e comunicata con altro mezzo idoneo (mail/fax/posta) all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione o del rinnovo dell'adesione dei soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Articolo 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca il Consiglio direttivo, l'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo-
- approva il regolamento interno, tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
- stabilisce gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci;
- decide i compensi eventuali ai componenti gli organi statutari.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio

Articolo 11- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, all'elezione del quale partecipano tutti i Soci riuniti in Assemblea, è composto da quattro membri rieleggibili, e lo stesso nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario ed altri eventuali incaricati. Dura in carica 3 anni.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno due membri. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono farsi anche on line, oppure, per decisioni urgenti, mediante invio di email, salvo espressa richiesta da parte anche di un solo componente il direttivo di tenere la riunione in modalità tradizionale.

In caso di riunione on line ciascuna email varrà come voto, favorevole o sfavorevole. le stesse poi costituiranno parte integrante dei verbali del consiglio direttivo sul registro dei verbali. Decisioni urgenti potranno essere adottate, in via eccezionale, via sms.

Articolo 12 – RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno due dei membri, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e procede a:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo economico e finanziario che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- deliberare sui programmi dell'Associazione;
- deliberare in materia di recesso ed espulsione dei soci;
- elaborare eventuali regolamenti interni ove lo ritenga opportuno per disciplinare questioni non specificate nello statuto;
- coordinare lo svolgimento delle attività sociali;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da conservare ed affiggere all'albo dell'Associazione.

Articolo 13 – RUOLI E COMPETENZE

Presidente.

E' il solo legale rappresentante dell'associazione. Approva le iscrizioni e le attività dell'Associazione. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo e, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Vice Presidente.

Sostituisce il Presidente ogni qualvolta sia assente nelle materie di propria competenza solo per atti di ordinaria amministrazione e Rappresentanza dell'Associazione. Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. In particolare si preoccupa dell'organizzazione degli Eventi, avvalendosi della collaborazione degli altri membri del Consiglio, dei Soci Ordinari e volontari

Tesoriere.

Custodisce i fondi dell'Associazione; provvede a richiedere agli associati il versamento della quota associativa, e annota gli incassi; provvede a tenere la contabilità dell'Associazione nel rispetto

delle leggi e del regolamento interno; provvede alla liquidazione di compensi, ai pagamenti per acquisto di beni e servizi da terzi, al rimborso delle spese documentate dai soci e preventivamente autorizzate del Consiglio; redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo. tiene informati il presidente e gli altri membri del Consiglio sulla situazione finanziaria dell'Associazione;

Segretario/Portavoce:

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni; attende alla corrispondenza, ha la responsabilità della gestione delle informazioni e delle comunicazioni che riguardano l'Associazione (manifestazioni, eventi, progetti, etc.) nei confronti dell'esterno e quindi della gestione del Sito dell'Associazione e dei Forum e/o gruppi sui social networks che la riguardano. Il Responsabile di tale ufficio è anche nominato dal Presidente (come indicato nello Statuto) quale Portavoce dell'Associazione. Si occupa inoltre del merchandising (gadgets, ecc.) e della gestione dei nuovi iscritti all'Associazione (dalla loro richiesta di affiliazione) in collaborazione con la Tesoreria per gli aspetti contabili.

Cura la tenuta e l'aggiornamento dei libri associativi (libro degli associati, registro dei volontari, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo)

Articolo 14 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 17 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto approvato e sottoscritto dal consiglio direttivo:



Simona Lippi

cf: LPPSMN74P66L833A

Presidente e Tesoriere

Simona Lippi

Ginevra Barghetti

cf: BRGGVR01T43G628E

Vicepresidente e Portavoce

Ginevra Barghetti

Renato Nunes

cf: NNSRNT55M23L833E

Socio fondatore

Renato Nunes

Sara Lippi

cf: LPPSRA81T50L833Y

Socio fondatore

Sara Lippi

Bruno Attilio Lippi

cf: LPPBNT47A13L833X

Socio fondatore

Bruno Attilio Lippi

Paola Rosa Croce

cf: CRCPRS51C59L219V

Socio fondatore

Croce Paola Rosa

